



NOTIZIARIO PROCURA GENERALE PRESSO CORTE APPELLO PERUGIA

NUMERO III
1 APRILE 2022

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT NORMATIVE GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

LEGGI

Legge 28 marzo 2022, n. 25 recante: « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.» di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 21 del 27 gennaio 2022).

Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti. per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Legge 4 marzo 2022, n. 18 recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.» di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2022).

Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti. per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”

Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

Comunicato Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” (in Gazzetta Ufficiale -- Serie generale - n. 50 del 1 marzo 2022).

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2 della legge 18 febbraio 2022, n. 11, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.»

Legge 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 24 dicembre 2021), recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione ».

CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. n. 79 del 23/02/2022 – deposito 28/03/2022.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante»

Corte Cost. n. 51 del 16/02/2022 – deposito 02/03/2022.

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 gennaio 2022, pronunciata dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Corte Cost. n. 50 del 15/02/2022 – deposito 02/03/2022.

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell’art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 2021

Corte Cost. n. 49 del 16/02/2022 – deposito 02/03/2022.

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), dichiarata legittima con ordinanza del 29 novembre 2021 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 11586/2022 ud. 30/09/2021 - deposito 30/03/2022.

La riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante; tuttavia, la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, che il giudice ha l'onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3°, c.p.p.

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 10728/2022 ud. 16/12/2021 - deposito 24/03/2022.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettuati nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. L'abnormità va esclusa anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 8193/2022 ud. 25/11/2021 - deposito 9/03/2022.

Poiché il riparto di potere tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari di cui all'art. 13, comma 2, c.p.p. si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 7635/2022 ud. 30/09/2021 - deposito 3/03/2022.

La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporre la traduzione.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 9721 ud. 1/12/2021 - deposito 22/03/2022.

Il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione spetta anche nell'ipotesi dell'errore nell'ordine di esecuzione.

Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 9213 ud. 15/02/2022 - deposito 17/03/2022.

Non è più previsto dalla legge come reato il mancato ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno.

Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 9006 ud. 22/02/2022 - deposito 17/03/2022.

La cancellazione della società dal registro delle imprese non ha come conseguenza l'estinzione dell'illecito ad essa addebitato in forza del d.l.gs.vo n. 231 del 2001

Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 8616 ud. 8/02/2022 - deposito 15/03/2022.

Il diritto al silenzio, rafforzato con la nuova disciplina della presunzione d'innocenza, deve far ritenere ormai superato l'orientamento che rendeva impossibile la riparazione per ingiusta detenzione

a favore dell'imputato che ha esercitato il diritto al silenzio, configurando un caso di colpa grave, di impedimento al riconoscimento del risarcimento.

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 7615 ud. 21/01/2022 - deposito 3/03/2022.

Per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del contribuente di frodare l'erario. Per i crediti non spettanti, invece, occorre la prova della consapevolezza dell'inutilizzabilità.

Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 7557 ud. 10/01/2022 - deposito 2/03/2022.

L'assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato tributario di occultamento contabile non conclude necessariamente all'applicazione del principio del ne bis in idem con riferimento al reato di bancarotta documentale, in quanto il giudice deve effettuare un confronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto che sta alla base della nuova contestazione, in una prospettiva concreta e non legata alla struttura della fattispecie (in applicazione di tali principi, la corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa avverso sentenza di condanna della Corte d'appello di Perugia dell'8 giugno 2020)

Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 7503 ud. 7/12/2021 - deposito 2/03/2022.

In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare la provenienza delittuosa, poiché in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto. Per l'effetto, il profitto del reato è costituito dall'intero ammontare delle somme che sono state "ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio.

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 7128 ud. 19/01/2022 - deposito 1/03/2022.

Costituisce reato, a norma del combinato disposto degli articoli 17 e 109 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all'autorità di P.S delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo

RELAZIONE MASSIMARIO CASSAZIONE

Rel. n. 20 del 21 marzo 2022

La legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Legge europea 2019-2022

CORTE APPELLO PERUGIA

Corte d'Appello, sentenza n. 305/2022 ud. 14/03/2022 - deposito 21/03/2022.

Non integra il reato di truffa ex art. 640, co. 2 c.p., l'induzione in errore del giudice che, sulla base di una procura di cui si contesta la falsa formazione, abbia adottato un provvedimento contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, in quanto detto provvedimento non è equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica. Gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano penalmente, *sub specie* di truffa processuale, soltanto ove soddisfino i requisiti di tipicità della diversa ipotesi di cui all'art. 374 c.p., stante il divieto di analogia *in malam partem* in diritto penale.

Corte d'Appello, sentenza n. 258/2022 ud. 4/3/2022 - deposito 19/03/2022.

In ipotesi di cui all'art. 189 del Codice della strada, per omesso rispetto dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza in caso di incidente stradale, può riconoscersi la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità quando si tratti di un episodio minimale e del tutto occasionale.

Corte d'Appello, sentenza n. 186/2022 ud. 15/2/2022 - deposito 24/03/2022.

Va dichiarata la nullità della sentenza del Tribunale, con restituzione degli atti al giudice di primo grado, quando quest'ultimo, a seguito del mutamento del collegio dell'organo giudicante, abbia semplicemente revocato il provvedimento istruttorio di primo grado, adottato dal precedente collegio, e seccamente invitato le parti a concludere. In tal modo, il Tribunale non ha dato minimamente conto delle sue valutazioni istruttorie e nemmeno della disposta lettura dei verbali delle prove già agli atti, per cui l'omesso adempimento, anche implicito, della rinnovazione delle formalità dibattimentali e la mancanza di un compiuto provvedimento sulle prove acquisite da diverso collegio, integra la nullità assoluta ex art. 525 c.p.p., per essere la decisione stata assunta da collegio che non ha partecipato all'intero dibattimento.

Corte d'Appello, sentenza n. 119/2022 ud. 4/2/2022 - deposito 21/03/2022.

Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono una benevola concessione da parte del giudice, né la loro applicazione costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, richiedendosi comunque la ricorrenza di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento. Va, dunque, riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui, valorizzando il comportamento processuale dell'imputato – non collaborativo nell'acquisizione della verità - e non considerando elementi oggettivi quali l'età avanzata dello stesso, la sua complessiva modesta condotta di vita personale e sociale e l'impegno solidaristico assunto dall'imputato in favore della parte offesa, consistente nell'accompagnarla a scuola, ha negato la concessione delle attenuanti generiche. Né ricorre incoerenza alcuna tra la concessione delle circostanze attenuanti generiche e il contestuale diniego dell'attenuante speciale della minore gravità del fatto (di cui all'art. 609 bis, comma terzo, c.p.), in quanto la gravità del fatto che attiene alla condotta concretamente posta in essere, prescinde dalle circostanze sopra valorizzare ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Corte d'Appello, sentenza n. 77/2022 ud. 25/1/2022 - deposito 24/03/2022.

Vanno revocate le statuizioni civili pronunciate dal Tribunale di primo grado, allorché lo stesso giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, senza poter, per l'effetto, validamente pronunciare in ordine alla domanda risarcitoria proposta dalle costituite parti civili.

Corte d'Appello, sentenza n. 57/2022 ud. 18/1/2022 - deposito 21/03/2022.

Difetta l'elemento soggettivo doloso del reato di cui all'art. 495 c.p. allorché la dichiarazione delle proprie generalità da parte dell'imputato straniero appaia inficiata da meri errori materiali dovuti alla non piena padronanza della lingua del paese ospitante o da fraintendimenti riconducibili alle caratteristiche semantiche della propria cultura d'origine (nel caso di specie l'imputato, dopo essere stato accompagnato in caserma per accertamenti sulla sua effettiva identità, aveva invertito il mese di nascita rispetto al giorno di nascita).

Corte d'Appello, sentenza n. 1342/2021 ud. 10/12/2021 - deposito 9/03/2022.

L'appello proposto dall'imputato avverso una sentenza di primo grado dichiarativa dell'estinzione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per avvenuto decorso del termine prescrizione, al fine di dimostrare l' <evidenza> dell'estraneità alla vicende penale va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, in quanto le molteplici telefonate intercorse dal contenuto lessicale e logico immediatamente percepibile, in assenza di qualsivoglia difficoltà interpretativa o profilo criptico, e gli argomenti di volta in volta affrontati in termini di aperta confidenzialità, tali da

escluder qualsivoglia diversa prospettiva dimera occasionalità e/o possibile equivoco, si rivelano così significative e concludenti da non permettere di qualificare la condotta dell'imputato come <all'evidenza estranea> rispetto alla fattispecie di rilievo penale a suo carico.

Corte d'Appello, ordinanza n. 11/2022 - deposito 07/03/2022.

In base alle previsioni dell'art. 3, par. 2, della Convenzione europea di estradizione del 1957, introdotte con il Quarto Protocollo addizionale (concluso a Vienna il 20/09/2012 ed entrato in vigore in Italia il 01/12/2019) l'extradizione non può essere concessa se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda di estradizione motivata per un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la condizione di questo individuo rischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi. Per l'effetto, in considerazione degli sviluppi della drammatica situazione riguardante l'Ucraina, gli attuali rapporti tra la Federazione Russa e l'Ucraina inducono a ritenere sussistente e concreto il rischio che, in caso di estradizione, il cittadino ucraino, possa essere sottoposto, in ragione dello *status* di cittadino ucraino, a trattamenti contrari ai diritti fondamentali della persona.

Corte d'Appello, sentenza n. 1316/2021 ud. 3/12/2021 - deposito 3/03/2022.

Va accolto l'appello avverso una sentenza di primo grado che ha condannato l'imputato per il delitto dell'art. 572 c.p. per maltrattamenti nei confronti della propria convivente e per l'effetto lo stesso va assolto perché il fatto non sussiste, in quanto appare quanto meno revocabile in dubbio che un contesto dove si ipotizzano matrimoni e cointeressenze economiche sia nel contempo caratterizzato da grande e quotidiana tensione, mentre è invece assai più probabile che a far precipitare la situazione sia stata proprio la decisione dell'imputato di non sposarsi più dopo una convivenza protrattasi per circa quindici anni. Secondo la Corte d'appello "un cattivo compagno, che fa promesse e non le mantiene, che magari si approfitta di momenti di tranquillità economica contando sulle disponibilità altrui e poi chiude i cordoni della borsa quando tocca a lui pagare, non è giocoforza un autore di maltrattamenti", così come non è un autore di maltrattamenti neppure chi abbia, episodicamente e non in un contesto di abitudine, posto in essere eccessi verbali o condotte intemperanti sul piano fisico.

Corte d'Appello, sentenza n. 1225/2021 ud. 15/11/2021 - deposito 28/02/2022.

Il difetto di rituale notifica dell'avviso ex art. 415bis c.p.p. all'indagato/imputato è destinato a produrre un'insuperabile lesione dei diritti defensionali che inevitabilmente si riverbera su tutti i conseguenti atti processuali, producendo in primis la nullità del conseguente decreto di citazione a giudizio. Di talchè non può assumere rilievo alcuno la circostanza che di quello stesso decreto di citazione – radicalmente nullo sin dalla sua origine – sia disposta nuova notificazione (in apertura dibattimento) da effettuarsi (questa volta) presso l'indirizzo di residenza dell'imputato.

La rilevata nullità dell'avviso ex art. 415bis c.p.p. siccome produttiva della nullità sia del decreto di citazione a giudizio che della gravata sentenza, va dunque immediatamente dichiarata nel giudizio di appello e impone la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero per il conseguente rinnovo dell'atto dichiarato nullo.

Il compimento da parte dell'interessato di un atto di scelta tipicamente libero e volontario qual è l'elezione di domicilio poco si accorda con il successivo rifiuto di firmare quel verbale in cui dovrebbe essere riprodotta proprio quella sua specifica manifestazione di volontà.

Corte d'Appello, sentenza n. 1225/2021 ud. 15/11/2021 - deposito 28/02/2022.

L'art. 572 c.p. è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio o sulle unioni stabili, ma a qualunque consuetudine di rapporti che implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza tipici della famiglia o della convivenza e "un'attesa di reciproca solidarietà".

Corte d'Appello, sentenza n. 1221/2021 ud. 15/11/2021 - deposito 28/02/2022.

La mera omissione della valutazione di una memoria di parte non dà luogo ad alcuna nullità della sentenza.

L'art. 572 c.p., aggravato dalla circostanza di essere stato commesso alla presenza di un minore, si differenzia dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minore di violenza c.d. assistita ai soli fini della configurabilità dell'aggravante, poiché non è necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere della abitudine.

Corte d'Appello, sentenza n. 1284/2021 ud. 16/11/2021 - deposito 24/02/2022.

Non costituisce reato la coltivazione, senza autorizzazione, di dodici piante di marijuana per difetto di offensività penale in considerazione delle rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante (due di grandi dimensioni, tre medie e due piccole), per il non elevato quantitativo di prodotto ricavabile, per la mancanza di ulteriori indici denotanti la sua diffusione nel mercato di stupefacenti, quali, ad esempio, la presenza di materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Corte d'Appello, sentenza n. 1245/2021 ud. 19/11/2021 - deposito 16/02/2022.

Con riferimento alla prova del reato di maltrattamenti in famiglia, risulta assolutamente non predicabile una riforma della sentenza assolutoria di primo grado in un contesto in cui tutti e due i familiari della persona offesa ovvero la sorella di professione medico e la madre non sono mai stati resi destinatari di confidenza alcuna circa la condotta maltrattante dell'imputato e la stessa persona offesa non sappia altrimenti riscontrare le proprie affermazioni.

Nel caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili, avverso una decisione assolutoria ed incentrato sulla contestazione della valutazione della prova dichiarativa della persona offesa, non deve necessariamente conseguire l'automatico obbligo del giudice d'appello di procedere alla riassunzione della prova dichiarativa, in quanto carattere di prova decisiva può annettersi unicamente ad un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta.

Corte d'Appello, sentenza n. 1254/2021 ud. 19/11/2021 - deposito 16/02/2022.

Va riformata in senso assolutorio una sentenza di condanna in primo grado per il reato di maltrattamenti in famiglia, qualora la diversa valutazione del giudice di appello sia del tutto sufficiente a giungere alla decisione assolutoria, in quanto se la condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza. Per l'effetto, nel caso di specie, al giudice d'appello non incombe l'obbligo di una motivazione rafforzata, che come tale abbia una forza persuasiva superiore a quella del giudice di primo grado, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto, ma è sufficiente una motivazione puntuale ed adeguata della sentenza assolutoria, con una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispettosa quella del giudice di primo grado.

Non sono idonee a fondare una sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia, le esclusive dichiarazioni della persona offesa, dei genitori e della sorella di costei qualora le stesse siano del tutto generiche, siccome ancorate al solo dato "*mi picchiava e mi minacciava*", non risultino contestualizzate ed in definitiva siano sprovviste anche di minimi riferimenti fattuali riscontrabili.

Corte d'Appello, sentenza n. 1227/2021 ud. 15/11/2021 - deposito 14/02/2022.

Per la dimostrazione della sussistenza del reato di stalking, la dichiarazione della persona offesa costituita parte civile può da sola, senza necessità di riscontri estrinseci, essere posta a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato è sufficiente. Questi ultimi, pur non necessari,

possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatori del dichiarante, non dovendosi risolvere in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione.